

CAMERA DEI DEPUTATI

N.346

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in
materia penale (346)

*(Articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio
2016, n. 76)*

Trasmesso alla Presidenza il 5 ottobre 2016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN MATERIA PENALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERA C), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: « il coniuge,» sono inserite le seguenti: « la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, »;
- b) dopo l'articolo 574-bis è inserito il seguente:

" ART. 574-ter

(Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale)

Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. »;

- c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1), è inserito il seguente: « 1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in costanza di coabitazione;».



ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo dopo le parole: « convivenza coniugale » sono aggiunte le seguenti: « o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso »;
 - b) alla lettera c) le parole: « cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato » sono sostituite dalle seguenti: « cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato ».

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

